



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2010

=====

ADDI' 04/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 554

Oggetto:

Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 - anno 2010 - Definizione criteri per l'anno 2011.



Oggetto: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 - anno 2010 - Definizione criteri per l'anno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 57, 3° comma, della Legge n. 833/78 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del S.S.N. su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.100/SCPS/15/18303 del 02.12.1994, il Ministero della Salute ha specificato che l'unico contributo erogabile a carico del FSN a favore degli invalidi di guerra e assimilati è quello relativo alle cure climatiche e che, con nota prot. 100/SCPS/15/14302 del 27.10.1995, lo stesso Ministero ha ribadito il diritto della citata categoria ai soggiorni terapeutici;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2009, n. 32, di approvazione del "Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'Esercizio Finanziario 2010;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 586/01, n. 456/02, n. 313/03 e n. 470/04, n. 528/05, n. 469/2006, n. 702/2007, n. 628/08 e n. 787/09 con le quali, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 sono stati stabiliti gli importi dei contributi giornalieri da erogare a cura delle Aziende Sanitarie di residenza - nell'ambito della quota capitaria di finanziamento - agli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;



RITENUTO di dover confermare che per il 2010 gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri fissati dall'allegato 1 della D.G.R.L del 22 ottobre 2009, n. 787,

RITENUTO di dover confermare le modalità di rimborso del contributo da parte delle AUSL stabilite per il 2010 nella D.G.R.L. n. 787 del 22 ottobre 2009;

RITENUTO opportuno:

- confermare la erogazione del contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati per l'anno 2010;
- precisare che per l'anno 2010 il suddetto contributo giornaliero è estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

RITENUTO opportuno stabilire che:

- per l'anno 2011 la procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio avverrà dietro la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- per l'anno 2011 gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro AUSL di residenza entro il termine del 28.02.2011;
- agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del SSN;

RITENUTO opportuno stabilire che per il 2011 gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno confermare per il 2011 la presentazione da parte degli invalidi di servizio aventi diritto al rimborso di un'autocertificazione, da presentare presso la competente Azienda Sanitaria, con la quale si attesti di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza nell'anno 2011;



7



ATTESO CHE il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di stabilire, ai fini della erogazione dei contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, quanto segue:

1. per l'anno 2010, il contributo giornaliero, pari ad euro 45,00, per 21 giorni, e a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'allegato 1 alla D.G.R.L. del 12 settembre 2008, n. 628, è estendibile all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata.

Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che, a giudizio del medico dell'AUSL a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti.

2. per l'anno 2011, gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

il rimborso, da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio, avverrà dietro presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto; per quanto concerne gli invalidi di servizio, essi dovranno presentare alle AUSL di competenza, oltre alla documentazione sopra descritta, un'autocertificazione con la quale attestino di non aver usufruito di altri medesimi benefici da parte delle Amministrazioni di appartenenza nell'anno 2011.

Gli invalidi interessati al contributo economico regionale per cure climatiche e soggiorni terapeutici dovranno presentare istanza presso la loro AUSL di residenza entro il termine del 28.02.2011;

Agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici sarà richiesto di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del SSN.



sh



554 = 4 DIC. 2010 *Pa*

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


"allegato 1
2011.doc"

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 7 DIC. 2010



h

fr

ALLEGATO 1

CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, siano:

- percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra;
- percettori di pensione vitalizia per causa di servizio;
- utenti, percettori di pensione vitalizia, equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra;

e che, alternativamente:

- 1) risultino invalidi pensionati portatori di patologia tubercolare di entità tale da aver determinato da sola l'iscrizione dalla prima alla quinta categoria;
- 2) invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra, per causa di servizio, o equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra portatori di affezioni respiratorie di entità tale da avere determinato, da sole, l'iscrizione alla prima o alla seconda categoria;
- 3) risultino invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Tra tali soggetti possono rientrare anche gli invalidi ciechi, amputati, mentali, per i quali, in sede di accertamento sanitario presso le Asl, venga riconosciuta tale necessità terapeutica.

dy

